

ART. 110.

(Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici)

Il comma 1 prevede un incremento di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato, destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

L'esigenza di incrementare il Fondo unico nazionale (di seguito FUN) per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 4 del C.C.N.L. – Area V della dirigenza – del 15 luglio 2010, biennio economico 2008-2009, sorge per soddisfare diverse esigenze.

Preliminarmente, per non vanificare il positivo impatto sulla retribuzione di parte fissa scaturito dagli aumenti contrattuali previsti nel C.C.N.L. 8 luglio 2019 – Area istruzione e ricerca, sezione Dirigenti scolastici – per il triennio 2016/2018. Infatti, per effetto delle nuove assunzioni dei dirigenti scolastici, attinenti agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023, i valori medi retributivi pro-capite, scaturenti dalle risorse dei rispettivi FUN, subiscono una importante contrazione.

Si deve poi considerare che il dirigente scolastico si trova a vedere concentrate sulla sua figura una molteplicità di funzioni e di responsabilità che, negli altri settori della pubblica amministrazione, vengono affidati ad una pluralità di risorse dirigenziali. A ciò si aggiunge la circostanza che il dirigente scolastico non riceve un idoneo supporto, sul piano giuridico, da parte dell'apparato amministrativo posto alle sue dipendenze. Di seguito si riporta una ricostruzione delle complesse funzioni attualmente attribuite al dirigente scolastico ai sensi della normativa vigente. Da ciò si ricava la necessità di incrementare la retribuzione di tali figure professionali adeguandola almeno ai livelli retributivi previsti per la dirigenza di seconda fascia del Ministero dell'istruzione.

L'ambito di intervento del dirigente scolastico nell'attuale contesto normativo è ampio e complesso, e richiede competenze specifiche in campi assai eterogenei, quali, per citarne alcuni, quelli didattici e pedagogici (realizzazione del PTOF), tecnici specialistici (sicurezza degli edifici scolastici), giuslavoristici (gestione del personale).

Il legislatore ha tenuto conto della specificità del profilo professionale, e pur collocando la dirigenza scolastica nell'ambito della dirigenza dello Stato, la tiene distinta dalla dirigenza amministrativa, come ribadito anche dalla c.m. Funzione Pubblica 31.07.2002.

La disciplina della qualifica dirigenziale nella scuola autonoma (DPR n. 275/1999) è inizialmente recata dal decreto legislativo n. 59/1998 che, in attuazione dell'articolo 21 della legge delega n. 59/1997, introduce nel decreto legislativo n. 29/1993 gli artt. 25-bis e 25-ter, successivamente trasfusi nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 165/2001.

In tale contesto normativo i principali compiti e funzioni del dirigente scolastico sono i seguenti:

- assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica in tutte le sue prerogative funzionali;
- rappresenta legalmente l'istituzione scolastica, da cui deriva la legittimazione processuale passiva nelle controversie civili e di lavoro relative agli atti emanati nell'esercizio delle sue funzioni;
- ha autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici;
- assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali;
- organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia;
- promuove iniziative e interventi per favorire il successo formativo di ciascuno studente;
- promuove lo sviluppo dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il principio di autonomia;



- favorisce la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio e interagisce con gli EE.LL. per la realizzazione del PTOF;
- presenta periodicamente al consiglio di circolo, o al consiglio di istituto, motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica;
- adotta i provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;
- esercita il potere disciplinare;
- è titolare delle relazioni sindacali.

Il dirigente scolastico è inoltre responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei relativi risultati. I suoi principali compiti, come previsti dal decreto interministeriale n. 129/2018, sono i seguenti:

- predispone il Programma annuale, in base al quale si concretizza la gestione delle risorse finanziarie per la realizzazione del PTOF;
 - assume gli impegni di spesa, e firma gli ordini contabili (reversali e mandati) congiuntamente al Direttore SGA;
 - stipula la convenzione per il servizio di cassa;
 - nel rispetto dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio d'istituto e nei limiti stabiliti della normativa vigente, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del Programma annuale per:
- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture;
 - b) contratti di sponsorizzazione;
 - c) contratti di locazione di immobili;
 - d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;
 - e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
 - f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
 - g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
 - h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
 - i) partecipazione a progetti internazionali;

Le prerogative del dirigente scolastico sopra richiamate sono state integrate dalla legge n. 107/2015, che, oltre all'articolo 1 comma 78, risulta innovativa soprattutto ai commi 4, e 127, per i seguenti aspetti:

- al comma 4 è previsto che il PTOF sia elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. La nuova norma supera la precedente disposizione (che prevedeva l'intervento del Consiglio di istituto) e rende ancora più rilevante e centrale il ruolo del dirigente scolastico soprattutto in termini di leadership educativa e culturale.
- al comma 127 è attribuita al dirigente scolastico il compito di valorizzare il personale meritevole mediante l'assegnazione di un bonus premiale riconosciuto secondo i criteri stabiliti dal Comitato di Valutazione.

A seguito dell'evoluzione normativa, ulteriori elementi di complessità, che devono essere gestiti dal dirigente, sono stati introdotti nel contesto scolastico, in particolare è necessario richiamare i seguenti aspetti:

- in qualità di datore di lavoro, assume la responsabilità diretta relativa alla sicurezza del personale e degli allievi – ospitati non raramente in edifici che presentano criticità strutturali ed impiantistiche di varia natura;
- è il titolare del trattamento dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR);
- è responsabile della attuazione e applicazione delle misure organizzative individuate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza al fine di prevenire il rischio di situazioni di corruzione;
- garantisce l'applicazione delle misure previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale;
- è responsabile del procedimento di pubblicazione dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale della scuola.

Occorre infine rilevare che, a fronte della sempre maggiore stratificazione normativa che caratterizza il settore, della eterogeneità delle questioni da gestire e dell'ampio spettro di responsabilità in capo al dirigente

57



scolastico, il supporto fornito dal personale di segreteria risulta spesso non adeguato, principalmente per le seguenti ragioni:

- elevato numero di posti vacanti di Direttore SGA, con conseguente ricorso a Assistenti Amministrativi in sostituzione, oppure Direttore SGA reggente;
- numero degli Assistenti Amministrativi insufficiente per il carico di lavoro da smaltire;
- mancanza di formazione specifica: si pensi ad esempio alla necessità di utilizzare software applicativi per la gestione delle pratiche pensionistiche, o per la ricostruzione di carriera, da parte di personale con conoscenze informatiche minime e superficiali.

Da ultimo un cenno alla delega di funzioni del dirigente, e al conferimento di incarichi al personale, per evidenziare che, se da un lato è prevista tale possibilità, dall'altro non vi è alcun obbligo contrattuale che imponga l'accettazione di ulteriori impegni: in tale condizione risulta spesso arduo, se non impossibile, ripartire in maniera efficace ed efficiente i compiti e le funzioni tra il personale, con la conseguenza di un maggior carico di lavoro per il dirigente scolastico e soprattutto di un impoverimento della offerta formativa disponibile per il territorio.

La necessità del comma 2 sorge dalla considerazione che non è stato emanato il provvedimento sui criteri per la graduazione nazionale della complessità delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, in applicazione dell'articolo 42 del C.C.N.L. 8 luglio 2019, relativo al personale dell'area istruzione e ricerca – sezione dirigenza scolastica - triennio 2016-2018.

Pertanto, dall'anno 2109/2020, sino al corrente anno scolastico 2021/2022 vigono i provvedimenti emanati dagli Uffici scolastici regionali di individuazione del grado di complessità delle istituzioni scolastiche, sulla base dei quali è individuata la relativa retribuzione di posizione destinata ai dirigenti scolastici.